**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DA ESEGUIRSI NELLE TRATTE DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI DI TRONCO DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.**

**ACCORDO QUADRO n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LOTTO N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TRA**

Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in ………………., appresso denominata "Committente", in persona del …….., giusta i poteri a lui conferiti

##### **E**

…………………….. (C.F./P.IVA …………………….), con sede e domicilio legale in ……………………….., in persona di …………………………, nella qualità di ……………………………., il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di……………………………… (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”),

congiuntamente intese anche come le “Parti”,

**PREMESSO CHE**

* è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento di servizi di ingegneria di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione da eseguirsi sulla rete autostradale del territorio italiano gestita in concessione da Autostrade per l’Italia S.p.A.;
* il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/20\_\_ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. \_\_\_ del \_\_/\_\_\_/20\_\_;
* I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. \_\_\_\_\_\_\_, Lotto n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Codice CIG n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* la Società\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (CF/P.IVA n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) è risultata aggiudicataria della procedura e, per l’effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
* (*eventuale, in base ad importo del lotto*) è stata richiesta per la Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_l’informativa/comunicazione di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (*eventuale*: con esito positivo)/***(****eventuale*: pertanto, si procede alla stipula del presente Accordo Quadro sotto la condizione risolutiva di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”);
* sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all’Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;
* l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
* che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_;
* che nel presente accordo con il termine “Contratto Attuativo” si intende la specifica prestazione affidata all’Appaltatore dalla Committente sulla base dei propri fabbisogni;

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1**

**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente atto si intende per:

**Committente o SA**: Autostrade per l’Italia S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

**Appaltatore**: il soggetto al quale la Committente affida l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro;

**Accordo Quadro (AQ)**: accordo tra la Committente e l’Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del servizio in oggetto, rimandando a successivi “Contratti Attuativi” l'approvvigionamento effettivo;

**Contratto Attuativo (CA)**: contratto stipulato durante il corso di validità dell’AQ, entro i limiti della somma complessiva indicata nel Disciplinare di gara e sulla base dei ribassi formulati nella procedura di selezione, che disciplina l’esecuzione effettiva del servizio oggetto dell’Accordo Quadro e che in ogni caso richiamerà e rispetterà quanto già stabilito nell’Accordo Quadro stesso;;

**Prestazioni oggetto di affidamento**: il complesso delle attività che l’Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni dell’Accordo Quadro;

**Responsabile del Procedimento (RUP) per la fase di gara:** il Dott. Paolantonio Mazzarella nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alle sole fasi di gara per l’affidamento della presente procedura**;**

**Responsabile del Procedimento (RUP)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

**Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC)**: il sig. / i sig.ri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare l’esecuzione del servizio congiuntamente al Responsabile del Procedimento;

**Referente Tecnico (RT):** il sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nominato dall’Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

**Codice:** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di pubblicazione del Bnado di gara;

**Documenti di gara:** Documentazione di gara consistente in Bando, Disciplinare, Schema di Accordo Quadro comprensivo di tutti gli allegati richiamati al successivo art. 2, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto – parte prima e parte seconda (d’ora in avanti anche CSA).

**Articolo 2**

**VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo:

* l’Allegato **“A” –** Offerta tecnica dell’Appaltatore;
* l’Allegato **“B”** – offerta economica dell’Appaltatore;
* l’Allegato **“C”** - Capitolato speciale d’appalto - parte prima;
* l’Allegato **“D”** - Capitolato speciale d’appalto- parte seconda;
* l’Allegato **“E”** - Cauzione Definitiva;
* l’Allegato **“F”** - Polizza Responsabilità Civile Professionale;
* l’Allegato **“G”** – lettera di nomina del CSE;

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra.

**Articolo 3**

**OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO**

La Committente affida all’Appaltatore l’incarico professionale per lo svolgimento delle prestazioni, come descritte in dettaglio nel Capitolato Speciale d’Appalto, per il Lotto di gara n. \_\_\_\_\_, Direzioni di Tronco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NUTS \_\_\_\_\_\_\_\_\_.
Le prestazioni sono affidate secondo le articolazioni, condizioni e modalità che verranno dettagliate nei contratti attuativi, nel presente Accordo Quadro e nel CSA, nonché in tutti gli atti e documenti in essi richiamati.

**Direzione Lavori**

Il Direttore dei Lavori nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, deve ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’art.101, e alle “Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori” approvate con D.M. 49/2018.

Oltre alle attività previste dalle norme relative alla contabilità e alla direzione dell’esecuzione, il Committente richiede al DL di espletare, ove eseguibili, le seguenti attività integrative:

* archiviare tutta la documentazione inerente all’Appalto in formato digitale e cartaceo da mettere a disposizione del Committente;
* trasmettere anche nella forma sintetica di “report”, con frequenza massima di 15 GNC la documentazione predisposta in corso d’opera dal DL;
* ricevere comunicazione di eventuali modifiche all’organigramma dell’Appaltatore;
* ricevere e validare l’organigramma dell’Appaltatore;
* ricevere il calendario delle presenze in cantiere;
* laddove necessario, costituire un ufficio di Direzione Lavori, coerentemente con l’offerta tecnica, indicando nello specifico il numero e qualifiche dei professionisti incaricati;
* laddove necessario, richiedere la presenza dei membri del team di progetto responsabili delle eventuali attività di esproprio, propedeutiche (come ad esempio la Bonifica da Ordigni Bellici) e di risoluzione delle interferenze;
* verificare in fase di consegna, oltre alle attività previste da norma, in contraddittorio con l’Appaltatore: l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni progettuali; ’assenza di rifiuti superficiali e di baraccamenti abusivi nelle aree di cantiere. In caso contrario, il DL ne dà immediata segnalazione al RUP per le necessarie decisioni in merito;
* attestare, in fase di consegna dei lavori, lo stato di consistenza immobili e/o opere d’arte potenzialmente interferite dalle lavorazioni in contraddittorio con Appaltatore e i proprietari;
* effettuare, anche a campione, le ispezioni sui materiali da parte dell’Appaltatore e redigere le schede di accettazione dei materiali;
* valutare eventuali interventi di ripristino del materiale compromesso (ad es. ferro di armatura arrugginito/ossidato);
* esame e approvazione del piano operativo di dettaglio, con il quale l'Appaltatore dei lavori definisce la programmazione dettagliata delle proprie attività strutturata secondo la WBS di progetto;
* archiviare copia delle pratiche depositate, dopo aver verificato la denuncia delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica;
* verificare il rispetto da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni in materia ambientale;
* seguire l’iter delle azioni correttive sui lavori e la gestione delle NC;
* controllare ed approvare la documentazione comprovante le caratteristiche di soggetti terzi (e.g. subappaltatori, fornitori, noli, trasporti) coinvolti dall’Appaltatore;
* in caso di sospensione o ripresa dei lavori, inoltrare tempestivamente il relativo verbale al RUP;
* in caso di sinistri alle persone e/o danni alle cose, attestare la consistenza dei danni;
* nel caso di danni causati da forza maggiore, ricevere denuncia da parte dell’Appaltatore entro 2 giorni dalla data dell’evento;
* ad ultimazione dei lavori, redigere il verbale di riconsegna delle aree o i verbali di riconsegna parziali qualora richiesto;
* redigere modifiche tecniche al progetto esecutivo e i progetti di perizia tecnico-economica di variante;
* redigere del progetto costruttivo;
* verificare e approvare gli elaborati di progetto As built redatti dall'Appaltatore dei lavori, ovvero redigerli in prima persona;
* verificare e approvare gli elaborati del piano di manutenzione (manuale d'uso, manuale di manutenzione e programma di manutenzione), ovvero redigerli in prima persona;
* redigere il certificato di regolare esecuzione ove previsto;
* Prestare assistenza al collaudo statico e tecnico-amministrativo, inclusa la redazione di documenti tecnico-progettuali richiesti dai collaudatori.

Il Direttore dei Lavori potrà avvalersi, a propria cura e spese, di un ufficio di direzione lavori con funzioni di assistenza operativa alle proprie attività, restando ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Committente per tutte le prestazioni fornite.

Nel corso di esecuzione del contratto, oltre alle attività sopra elencate, il Committente si riserva la facoltà di affidare al DL anche le attività facenti capo alla figura del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), previste dall’articolo 111 del D.Lgs. 50/2016 nonché dal DM MIT N.49 del 07/03/2018. Nell’eventualità in cui il Committente attribuisca al DL anche le attività del DEC, queste ultime saranno ricompensate applicando per la quota parte di competenza, la stessa aliquota prevista per il DL.

**Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione**

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà attenersi ai compiti di cui all’art.92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Inoltre, al CSE è richiesto di:

* partecipare a sopralluoghi, rilievi, incontri e riunioni richiesti dal RUP o dal DL;
* trasmettere anche nella forma sintetica di “report”, con frequenza massima di 15 GNC la documentazione predisposta in corso d’opera dal CSE;
* assistere il Committente ed il RUP nei rapporti con autorità ed Enti terzi;
* relazionare per iscritto al RUP su ogni situazione che non gli consenta di svolgere il proprio incarico.

Le singole prestazioni relative alle attività necessarie per il Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva sono desunte dalle tabelle di cui all’allegato del D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’Art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016)”, utilizzate per la determinazione del compenso.

Il coordinatore per l’esecuzione potrà avvalersi, a propria cura e spese, di uno o più assistenti operativi, restando ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Committente per tutte le prestazioni fornite.

Qualora l’incarico di CSE sia stato affidato ad un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori, il CSE stesso assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008).

In tal caso, il CSE opera in piena autonomia, ma è tenuto comunque a coordinarsi con il DL.

In ogni caso, il CSE può sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il presente Accordo Quadro definisce le modalità di regolamentazione legale ed amministrativa dei futuri contratti attuativi emessi sulla base del fabbisogno effettivo della Committente per tutto il periodo di validità del medesimo accordo. Inoltre vengono disciplinate le modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi, contenenti la disciplina specifica delle prestazioni affidate all’Appaltatore nonché, ulteriori condizioni, prescrizioni, oneri etc., applicate al rapporto intercorrente tra l’Appaltatore e il Committente.

L’Appaltatore si obbliga ad accettare i singoli CA emessi dal Committente per l’intera durata dell’AQ a decorrere dalla stipula dell’AQ stesso o fino all’esaurimento dell’importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza del termine dell’AQ.

Le prestazioni di cui ai singoli CA non sono predeterminate nel numero, ma saranno individuate dal Committente nel corso dell’AQ.

Di conseguenza, l’Appaltatore sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico - organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i servizi che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine dell’AQ, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi, l’OE non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. I servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni. L’importo contrattualizzato dal singolo CA remunera tutte le attività che l’OE dovrà espletare. L’OE, pertanto rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi ulteriore corrispettivo, per l’intera durata dell’AQ.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’aggiudicazione del presente AQ non comporta l’obbligo a carico del Committente di garantire all’OE la corresponsione dell’importo complessivamente offerto, tenuto conto che l’AQ non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto che l’operatore economico dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti del successivo articolo “Risoluzione dell’Accordo Quadro”.

La Committente ha facoltà di apportare variazioni all’Accordo Quadro alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora, in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo articolo 4, la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre all’Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo Quadro.

**Articolo 4**

**IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO**

L’ importo massimo presunto dell’Accordo Quadro è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.IVA esclusa.

Il compenso, oggetto di ogni singolo contratto attuativo, sarà determinato secondo quanto previsto, per ciascun servizio, nel Capitolato Speciale d’Appalto – parte prima - art. 4.2.

Il corrispettivo sarà fatturato dall’Appaltatore secondo le modalità di cui all’articolo “Fatturazione e Pagamenti”.

L’importo dell’Accordo Quadro potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto, l’Appaltatore dà espressamente atto ed accetta, quindi, che la formalizzazione dell’affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all’acquisizione dell’intero servizio e che, pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse l’esecuzione di prestazioni di entità significativamente inferiore a quella massima prevista, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti della Committente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo stesso considerati, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei Servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Applicativi emessi dalla Committente.

**Articolo 5**

**ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, sul valore di ciascun Contratto Attuativo, viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 %, da corrispondere all’Appaltatore, per ciascun Contratto Attuativo, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione.

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 22 del presente Accordo. L’Appaltatore beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo quanto sopra l’Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell’anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato del presente Accordo o del singolo Contratto Applicativo, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.

Il recupero dell’anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20 % sull’ammontare complessivo di ciascun pagamento e, per il recupero del residuo, sull’ultimo pagamento utile.

**Articolo 6**

**REFERENTE TECNICO DELL’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO DELLA COMMITTENTE**

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro. Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione dell’Accordo Quadro ed interfaccia nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro.

*(eventuale)* La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro (DEC) deputato/i a supportare il RUP per l’esecuzione dell’ Accordo Quadro.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente ed alla Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i DEC/ rappresenteranno l’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

**Articolo 7**

**AVVIO DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO**

La Committente darà avvio all’esecuzione dell’Accordo Quadro con l’emissione del primo contratto attuativo, secondo quanto previsto al successivo art. 8. Si riserva, tuttavia, di dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del Codice.

Le singole Prestazioni saranno attivate mediante la sottoscrizione di CA, ognuno dei quali avrà allegato generalmente un programma delle attività; potrà accadere altresì che per attività minimali e/o urgenti che non necessitano di una vera e propria programmazione venga generata una comunicazione di affidamento di apposito CA contenente una descrizione sommaria delle attività, un importo presunto con una durata determinata. In questo caso gli interventi verranno attivati mediante ordine di servizio debitamente firmato per accettazione all’Appaltatore, cui farà seguito l’emissione dell’inerente CA nei termini previsti dall’AQ.

La sequenza delle fasi operative per l’espletamento dei servizi sarà di volta in volta analizzata all’atto della stipula dei contratti attuativi.

Per gli ulteriori dettagli circa le modalità attivazione del servizio si rimanda al paragrafo 5 del capitolato speciale d’appalto – parte prima.

**Articolo 8**

**DURATA E OPZIONE**

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula.

Per “durata” dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale il Committente può affidare le prestazioni che si rendono necessarie, definendo i termini di esecuzione delle attività affidate, con conseguente validità dell’Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.

La durata del presente Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dell’Accordo Quadro nei casi previsti dall’articolo 107 del D.lgs. 50/2016, così come disciplinato al successivo articolo 27 “Sospensione del Contratto”.

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro, eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice.

Ove i termini per l’esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Attuativi andassero oltre il termine di validità del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto di affidamento, secondo quanto previsto nello specifico nella documentazione di gara.

Detta estensione del termine di validità non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

L’Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli Contratti Attuativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo del presente Accordo.

**Articolo 9**

**CONTRATTI ATTUATIVI**

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i servizi oggetto del presente atto, che saranno richiesti dalla Committente mediante singoli Contratti Attuativi (indicati nel testo anche con CA), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei relativi allegati e nel Contratto Attuativo di riferimento.

La stipula dei Contratti Attuativi verrà richiesta dalla Committente al momento in cui, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, la stessa necessiti di uno o più servizi oggetto dell’appalto.

In tal caso, il Committente potrà formulare una RDS in cui venga richiesto all’Appaltatore di effettuare una PTE entro un massimo di 10 (dieci) GNC dalla ricezione della RDS. La mancata presentazione della PTE entro i termini sopra descritti comporta l’applicazione da parte del Committente delle penali previste nel paragrafo 6 del CSA – parte prima. L’emissione e la trasmissione della PTE da parte dell’OE non è impegnativa nei confronti del Committente.

Quest’ultima, infatti, fermo restando quanto riportato nell’articolo 4.1 del CSA parte prima, potrà riservarsi la facoltà di eseguire in proprio i servizi di che trattasi, senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di alcuna natura.

Qualora il Committente intendesse dare seguito alla PTE ricevuta, emetterà un CA ed invierà lo stesso all’OE per la sua definitiva accettazione. Tale documento conterrà il corrispettivo complessivo previsto per l’esecuzione dei servizi richiesti.

Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della già menzionata documentazione debitamente sottoscritta.

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall’Appaltatore ed inviato, unitamente agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC alla Committente.

Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero C.I.G., cui l’Appaltatore dovrà far riferimento per le fatture successivamente emesse, riporterà:

1) l’oggetto della prestazione;

2) cronoprogramma delle attività;

3) l’importo complessivo previsto per l’esecuzione dei servizi richiesti;

4) eventuale dettaglio delle singole prestazioni e dei relativi prezzi;

5) eventuali ulteriori dettagli richiesti tramite RDS (e.g. nominativo e curriculum del DL / CSE / RT qualora non coincidente con il DL, entità e composizione degli assistenti, mezzi e strumenti).

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, ancorché non esplicitamente menzionate.

**Articolo 10**

**PENALI**

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell’Appaltatore, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all’operato della Committente o oggettive condizioni di impedimento, troveranno applicazione le penali definite nel CSA - Parte Prima - paragrafo 6, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli CA.

Inoltre, in virtù di quanto dichiarato dall’Appaltatore nell’offerta tecnica (Allegato A), la Committente si riserva di applicare le seguenti penali:

• **Criteri OT. B.1 “modalità di esecuzione del servizio” e OT. B.2 “modalità di comunicazione e condivisione delle informazioni”**: la Committente, qualora ravvisasse una metodologia difforme da quanto dichiarato nelle relazione tecniche presentate dall’Appaltatore, si riserva di applicare una penale pari a Euro 7.000,00. L’Appaltatore è tenuto a colmare questo disallineamento entro 1 mese dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora alla scadenza del già menzionato periodo di 1 mese tale metodologia difforme dovesse continuare a persistere la Committente si riserva di applicare una ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto alla precedente concedendo all’Appaltatore un periodo di un ulteriore mese per colmare questo disallineamento. Qualora il già menzionato disallineamento dovesse in seguito continuare a persistere la Committente si riserva di applicare con una cadenza pari a quindici giorni una ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto all’ultima applicata concedendo un periodo per colmare il disallineamento di 15 giorni.

La Committente aldilà della facoltà di applicazione di penali come sopra indicato al constarsi di una metodologia difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dall’Appaltatore si riserva di risolvere il contratto.

Le penali sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel Contratto Attuativo, non recuperabili.

L’importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo netto dello specifico Contratto Attuativo, secondo quanto stabilito dall’articolo 113 bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla già menzionata percentuale troverà applicazione quanto previsto dal successivo “Risoluzione del contratto”.

La Committente ha, altresì, la facoltà di risolvere l’AQ, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi Contratti Attuativi raggiunga il 10% del valore netto dell’Accordo Quadro, ovvero laddove il Committente abbia risolto negli ultimi dodici mesi 3 o più CA, in applicazione di quanto previsto dal successivo “Risoluzione del contratto”.

Le penali sono applicate dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di rifiuto delle medesime da parte della Committente, la stessa provvederà a trattenere l’importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all’Appaltatore in base al Contratto Attuativo, ovvero dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la Committente stessa debba sostenere per cause imputabili all’Appaltatore.

**Articolo 11**

**CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula dell’Accordo Quadro e dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al garante l’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità.

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi stabiliti nei contratti attuativi.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali stabiliti nei contratti attuativi o dichiarare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi del successivo articolo “Risoluzione”.

**Articolo 12**

**POLIZZA R.C. PROFESSIONALE**

L’Appaltatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro deve essere munito di una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00.La polizza deve prevedere altresì idonea copertura per la denuncia di sinistri successiva al periodo contrattuale. Eventuali limitazioni della polizza, in termini di garanzie, franchigie, sotto limiti non potranno essere invocati quali limitazione di responsabilità da parte dell’Appaltatore.

Qualora la polizza sia riferita all’intera attività dell’Appaltatore, l’attività oggetto del presente contratto rientra espressamente nell’oggetto della copertura. La predetta polizza ha validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro, dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino all’emissione del certificato di collaudo relativo all’ultimo Contratto Attuativo stipulato tra le Parti.La polizza è stata stipulata a nome dell’Appaltatore affidatario del presente contratto. Nel caso di operatoreeconomico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del raggruppamento e deve garantire tutti i componenti del raggruppamento.

**Articolo 13**

**ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE**

L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell’Accordo Quadro Quadro e nei singoli Contratti Attuativi che verranno sottoscritti, in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del singolo Contratto Attuativo, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un eventuale credito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente.

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nell’Accordo Quadro, con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto dall’Offerta tecnica e dall’offerta economica dell’Appaltatore.

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 4, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dell’Accordo Quadro.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 4. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata dell’Accordo Quadro, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo Quadro.

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Atto, rinuncia alla facoltà di cui all’art. 1460 c.c..

**Articolo 14**

**COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)**

**VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI**

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sè nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente l’eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento all’Accordo Quadro, per il quale la Committente si riserva di risolvere l’Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

**Articolo 15**

**MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi successivi.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione dell’Accordo Quadro, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L’Appaltatore rimane l’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l’obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Le attività, il cui specifico dettaglio sarà definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate secondo le effettive necessità, su esplicita richiesta del RUP dei singoli Contratti Attuativi di cui all’articolo “Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro della Committente”.

**Articolo 16**

**REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA - DURC E REGOLARITÀ FISCALE**

La regolarità contributiva dell’Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell’Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a prestatori di lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all’Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997 — come introdotto dalla Legge di conversione del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020). Pertanto, l’Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi e degli adempimenti ivi richiamati: nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni si applicheranno le sanzioni di cui al medesimo decreto.

**Articolo 17**

**FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

***Pagamenti***

Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 decorrenti dalla data di emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta della stazione appaltante.

Resta inteso che non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa al Committente.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente Accordo Quadro, si procederà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente ----------------- indicatoci ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell’Appaltatore e più in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili all’appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà in occasione di ciascun SAL dare evidenza al DEC/RUP del soggetto che ha eseguito le attività contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC/RUP.

I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

***Modalità di fatturazione***

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XML, così come attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero dell’Accordo Quadro

Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del Contratto attuativo

L’Appaltatore potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

I numeri del presente Accordo Quadro e del Contratto Attuativo dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

***Gestione contabilità***

Gli stati di avanzamento verranno emessi ogni 30 del mese di calendario ed il RUP provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento entro 7 giorni dallo stato di avanzamento. La fattura verrà richiesta dalla Stazione Appaltante entro i successivi 7 giorni.

Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una trattenuta dello 0,5%, le quali verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per ciascun Contratto Attuativo, il compenso per i servizi richiesti avverrà secondo le modalità disciplinate nel CSA.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l’importo corrispondente agli importi convenuti per l’esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni su indicati.

**Articolo 18**

**REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

L’Appaltatore, con la firma del presente Accordo Quadro, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all’adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta - anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c..

*/ (eventuale - da inserire nel caso di servizi con Fornitori stranieri)*

**Articolo 19**

**REGIME FISCALE**

Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora l’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, l’Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;

- indicazione della residenza fiscale dell’Appaltatore;

- attestazione che l’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di residenza;

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

**Articolo 20**

**CESSIONE DEL CREDITO O DELL’ACCORDO QUADRO**

La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L’Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest’ultima potrà dichiarare risolto l’Accordo Quadro per fatto e colpa dell’Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del Codice identificativo gara (CIG) del contratto attuativo.

La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Accordo Quadro non può essere ceduto a pena di nullità.

**Articolo 21**

**OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - NULLITÀ ASSOLUTA**

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Atto al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al presente Accordo Quadro anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa dell’Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell’Articolo RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO– CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio terrritoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, è/sono:

Nome e Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_;

Nome e Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_;

…………………………..

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.

**Articolo 22**

**COMUNICAZIONI E DOMICILIO**

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: Autostrade per l’Italia S.p.A., Direzione di Tronco \_\_\_\_\_\_ , Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_ (\_\_\_), ovvero all’indirizzo PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, all’attenzione dell’Ing. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

APPALTATORE:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ all’attenzione di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Atto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

**Articolo 23**

**SICUREZZA SUL LAVORO**

Il presente Atto non richiede la redazione del D.U.V.R.I né genera costi dovuti ad interferenze, i quali pertanto, sono pari ad Euro 0,00.

L’ Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro (area dedicata alla specifica esecuzione del contratto) al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere l’Accordo Quadro per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente violazioni da parte dell’ Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento dell’Accordo Quadro, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore..

Nei predetti casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

**Articolo 24**

**PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI**

L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell’esecuzione dell’Accordo Quadro - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997 — come introdotto dalla Legge di conversione del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020). Pertanto l’Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi e degli adempimenti ivi richiamati: nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni si applicheranno le sanzioni di cui al medesimo decreto.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore.

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

**Articolo 25**

**TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA**

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla sicurezza.

4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine l’Appaltatore dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata dell’Accordo Quadro;

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Accordo Quadro.

**Articolo 26**

**AUTORIZZAZIONI DELLA DIREZIONE DI TRONCO**

Ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l’Appaltatore si impegna a richiedere alla Direzione di Tronco competente per territorio la preventiva autorizzazione nel caso in cui debba eseguire opere, depositare materiali o aprire cantieri stradali nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione e a mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

Il Contraente è obbligato a richiedere apposita autorizzazione alla Direzione di Tronco della Committente, competente per territorio, per lo svolgimento delle manovre previste dall'articolo 176, commi 12, lettera b), 13 e 15 del D.lgs. n. 285/1992

**Articolo 27**

**SOSPENSIONE DELL’ACCORDO QUADRO**

Il RUP/DEC potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e l’imputabilità delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dall’Appaltatore.

Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale, redigendone verbale in contraddittorio con l’Appaltatore.

In materia di sospensione trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro o nei singoli Contratti Attuativi, le previsioni di cui all’art. 107 del Codice per quanto compatibili con il servizio oggetto di affidamento..

**Articolo 28**

**RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**Risoluzione dei singoli contratti attuativi** Il Committente può risolvere i singoli contratti attuativi per grave inadempimento da parte dell’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del Codice dei contratti pubblici, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento: a) qualora siano applicate penali di cui al CSA, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto del singolo contratto attuativo; b) in caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi prestazione oggetto di un contratto attuativo per negligenza dell’appaltatore; c) in caso di sospensione arbitraria del servizio indicato nel contratto attuativo; d) in caso di mancato adempimento di oneri e obblighi normativi. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto attuativo, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidati a terzi nonché gli eventuali importi di penali che l’Appaltatore dovrà riconoscere al Committente per il mancato adempimento delle prestazioni. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere la somma maturata a credito dall’Appaltatore in ragione delle attività eseguite sul contratto attuativo risolto o su altri contratti attuativi in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al precedente articolo.

**Risoluzione dell’Accordo Quadro**

Il Committente può risolvere il presente Accordo Quadro per grave inadempimento dell’appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del Codice dei contratti pubblici, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

1. qualora siano applicate, relativamente ai contratti attuativi attivati, penali di cui al CSA, che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto del presente Accordo Quadro;
2. qualora siano risolti, per le condizioni di cui al punto precedente, almeno 3 contratti attuativi in un periodo di 12 mesi, a prescindere dall’ammontare delle penali.
3. qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente AQ in capo all’Appaltatore, anche con riferimento agli impegni assunti dallo stesso in sede di offerta tecnica.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, il Committente si riserva di consentire l’ultimazione delle attività ancora in corso in virtù dei contratti attuativi già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti contratti attuativi già sottoscritti.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dall’appaltatore in seguito alla risoluzione dell’Accordo Quadro, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidate a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l’Appaltatore dovrà riconoscere al Committente per il mancato adempimento delle prestazioni. Per il risarcimento di tali danni, il Committente può trattenere la somma maturata a credito dall’appalatatore in ragione dei servizi eseguiti sul contratto attuativo risolto o su altri contratti attuativi in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al precedente articolo.

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell’Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli:

Articolo “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo “Cessione del credito o dell’Accordo Quadro”, Articolo “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo “Cauzione Definitiva”, Articolo “Coperture assicurative”, Articolo “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari - Nullità assoluta”, Articolo “Obblighi dell’Appaltatore”, Art. “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi”, Art “Codice Etico, Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione”; Articolo “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo “Subappalto”, Articolo “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo “Verifica di conformità”.

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

1. il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
2. il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
3. il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro;
4. il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”, fatto salvo il risarcimento del danno.

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro.

**Articolo 29**

**RECESSO**

Il Committente ai sensi dell’art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro, in misura anche parziale e dai singoli contratti attuativi.

Il recesso deve avvenire attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali l’Accordo Quadro si dovrà ritenere privo di effetti.

In relazione alle attività da corrispondere, la Committente effettuerà nei confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle attività eseguiti. Nulla sarà dovuto nei confronti dell’Appaltatore, qualora il valore delle prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell’ammontare complessivo dell’appalto.

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

**Articolo 30**

**RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI**

L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, quali eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

**Articolo 31**

**AVVALIMENTO**

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara.

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

L’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice.

Ai sensi dell’art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell’appaltatore.

**Articolo 32**

**SUBAPPALTO**

E’ consentito all’Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’Appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione del singolo Contratto Attuativo senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili al singolo Contratto Attuativo.

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l’immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

*/ (****Ovvero****, in alternativa alle previsioni di cui sopra):*

In considerazione della circostanza che l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato l’intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. /

**Articolo 33**

**RISERVE DELL’APPALTATORE**

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Accordo Quadro, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all’articolo “Comunicazioni e domicilio” dell’Accordo Quadro, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall’insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all’articolo Comunicazioni e domicilio dell’Accordo Quadro, sempre a pena di decadenza, in occasione dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto.

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l’appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l’appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui l’appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

6. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

L'Appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del singolo Contratto Attuativo, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.

**Articolo 34**

**VERIFICA DI CONFORMITÀ**

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto Attuativo e di legge.

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni relative a ciascun Contratto Attuativo, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità/regolare esecuzione, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Quadro, dei Contratti Attuativi e di legge.

L’Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità che verranno stabilite.

La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte della Committente

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.

**Articolo 35**

**CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E POLICY ANTICORRUZIONE E CODICE DI CONDOTTA**

La Contraente, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia);.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrà comportare l’applicazione di penali o la risoluzione dell’Accordo Quadro in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

**Articolo 36**

**NON ESCLUSIVA**

Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto all’Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nell’Accordo Quadro stesso.

**Articolo 37**

**RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE**

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l’Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro adducendo a motivo la mancanza o l’inadeguatezza delle informazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all’affidamento stesso.

Fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore medesimo è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.

L’Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

**Articolo 38**

**RISERVA DI PROPRIETÀ**

La Committente sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall’Appaltatore, su specifica ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione delle attività funzionali ai servizi di cui al presente Accordo Quadro e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di un’elaborazione originale della Committente e non siano riconducibili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dall’attività fornita dall’Appaltatore (di seguito, “Risultati”). L’Appaltatore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di eseguire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.

Al fine di garantire il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati, l’Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione, codici sorgente esclusi ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire a quest’ultima il loro pieno utilizzo.

L’Appaltatore si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a fornire alla Committente le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte della stessa e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione.

L’Appaltatore terrà comunque pienamente indenne la Committente da ogni eventuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati, rispetto ai quali la Stazione Appaltante depositi domande di brevetto, eccetto il caso in cui quest’ultima riconosca il diritto del personale dell’Appaltatore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto.

In caso l’Appaltatore sia proprietario o comunque disponga, durante il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro, di diritti di proprietà intellettuale (di seguito, “Diritti”), tali per cui l’utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, l’Appaltatore concede fin d’adesso alla Committente licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente potrà rivalersi sull’Appaltatore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione avvenga nel corso dell’esecuzione, di risolvere di diritto l’Atto ex art. 1456, Codice civile.

**Articolo 39**

**IMPEGNO DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione dell’ Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione dell’ Accordo Quadro.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell’ Accordo Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dell’ Accordo Quadro.

**Articolo 40**

**INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALL’ACCORDO QUADRO**

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR) le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

* Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è ……………………., quale Responsabile …………… della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

* L’Appaltatore ……………………………

**Articolo 41**

**FORO COMPETENTE**

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di \_\_\_\_\_\_.

**Articolo 42**

**RISOLUZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I.**

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all’Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

**Articolo 43**

**SPESE DELL’AFFIDAMENTO**

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell’Accordo Quadro e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo dell’Accordo Quadro di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione dell’Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l’ Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione KPMG S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. l’Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art. anticipiazione, Art revisione e aggiornamento del corrispettivo, Art. Riserve di Proprietà, Art Penali, Art Cauzione Definitiva, Art Risoluzione dell’Accordo Quadro - Clausola Risolutiva Espressa, Art Cessione del Credito o dell’Accordo Quadro, Art Fatturazione e Pagamenti, Art Recesso, Art Responsabilità dell’Appaltatore, Art Riservatezza, Art Foro Competente, Art Sospensione dell’Accordo Quadro, Art. Riserve dell’appaltatore, Art. tracciabilità dei flussi finanziari – nullita’ assoluta, Art. oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore, Art. prescrizioni a tutela dei lavoratori, Art. tutela dell’ambiente e della sicurezza, Art. sicurezza sul lavoro, Art. subappalto, Art.verifica di conformità, Art. risoluzione del contratto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i., Art spese e regime fiscale dell’affidamento.